



GILDA DEGLI INSEGNANTI

DI PISA

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S.

Pisa 28 aprile 2025

All'albo sindacale dell'IC Toniolo
Alle OOSS provinciali di Pisa

Sui permessi brevi, Art.16 CCNL 2006/09

In seguito ad una corrispondenza intercorsa con la Gilda di Pisa sui permessi brevi, previsti dall'art.16 del CCNL 2006/09, la dirigente scolastica dell'IC Toniolo ha emesso sul tema la circolare n.143/2025 con la quale proibisce l'uso dei permessi brevi per le attività funzionali all'insegnamento.

Riteniamo quindi necessario chiarire al personale docente dell'istituto alcuni aspetti della questione.

L'art.16 del CCNL 2006/09 fa riferimento a "permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio" senza specificare, riguardo al personale docente, il tipo di servizio e dunque comprendendo sia il servizio di insegnamento sia quello funzionale alle attività di insegnamento. Se ne desume che il permesso può essere richiesto sia da attività di insegnamento sia da attività funzionali all'insegnamento e dunque la DS non ha il potere di limitare la fruizione di detti permessi alle sole attività di insegnamento né lo ha la contrattazione integrativa di istituto.

La contrattazione nazionale indica l'ammontare annuo dello stipendio del personale senza articolarlo fra i vari tipi di attività che con esso vengono compensate. Questo implica che non è l'ammontare dello stipendio annuo che dice qualcosa della "qualità" (cfr.art.36 Cost.) delle diverse articolazioni del lavoro docente ma ce lo dice l'ammontare dei compensi orari per le attività aggiuntive: 38,50 euro per le ore aggiuntive di insegnamento e 19,25 euro per le ore aggiuntive non di insegnamento. Se l'attività di insegnamento avesse la stessa qualità dell'attività funzionale all'insegnamento, compensare in modo diseguale le ore aggiuntive delle due diverse attività sarebbe contrario al dettato costituzionale. Che i due tipi di attività non siano equivalenti lo conferma la stessa ARAN nella nota citata dalla DS nella sua circolare. Pertanto i permessi brevi da attività non di insegnamento possono essere recuperati solo con attività non di insegnamento. È pacifico che solo raramente potrebbe presentarsi l'opportunità di un recupero. È ugualmente pacifico che ogni ora di permesso da attività non di insegnamento riduce la possibilità di permessi dalle attività di insegnamento.

GILDA DEGLI INSEGNANTI

DI PISA

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S.

L'art.16 stabilisce che, per il personale docente, "i permessi brevi si riferiscono a unità minime che siano orarie di lezione", cioè che il personale docente non può prendere permessi per un tempo che sia una frazione propria della durata di una lezione. Da questo non si può dedurre, come sembra voler fare la DS dell'IC Toniolo, che è proibito prendere permessi in riferimento ad attività funzionali all'insegnamento in quanto il riferimento alla lezione ha solo lo scopo di quantificare la durata minima del permesso.

L'art.16 è rivolto alla generalità delle/dei docenti ciascuno dei quali valuta liberamente in che misura e in quali circostanze usufruire dei benefici garantiti da detta norma contrattuale. In particolare ciascun docente valuta liberamente se e quando chiedere di usufruire di permessi da attività funzionali all'insegnamento, per le quali è poco probabile (ma non impossibile) dover fare il recupero, o se chiedere di usufruire di permessi da attività di insegnamento per le quali è altamente probabile che, entro due mesi, verrà chiesto il recupero. Non si pone quindi la questione di un'eventuale ingiustizia tra chi recupera il permesso e chi non lo recupera essendo offerte a tutte/i i docenti le medesime opportunità.

Aggiungiamo che interpretare l'art.16, come fa la DS dell'IC Toniolo, deducendo che la/il docente, che abbia un impegno personale inderogabile contemporaneamente ad un'attività funzionale all'insegnamento, debba prendere un permesso per l'intera giornata, assentandosi anche dalle attività di insegnamento, induce a pensare che l'Agenzia che negozia i contratti nazionali per conto del Ministero dell'Istruzione (ARAN) non agisca in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.).

Né risponde ai principi di economicità ed efficacia (cfr. art.1 della legge 241/90) indurre, come la DS fa con la sua circolare, ad usare tutte le ore di permessi brevi che il contratto rende disponibili esclusivamente in occasione delle attività di insegnamento, le più pregiate e quelle in cui l'interruzione del lavoro incide di più sull'efficacia del servizio.

Leila d'Angelo
coordinatrice provinciale
Gilda Insegnanti di Pisa